

**REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**

approvato con Decreto n. 509 del 21.12.2018
modificato con Decreto n. 340 del 10.05.2019
modificato con Decreto n. 22 del 01.02.2021
modificato con Decreto n. 387 del 30.12.2021

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI</u>	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Demanio marittimo e regolamentazione applicabile	4
Articolo 3 – Ambito di applicazione	4
Articolo 4 – Decorrenza e modifiche	5
<u>TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE, PROCEDIMENTI CONNESSI E ATTIVITÀ SUCCESSIVE</u>	6
Articolo 5 - Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)	6
Articolo 5 bis - Motivi di esclusione	6
Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per durata inferiore/superiore al quadriennio (art. 36 cod. nav.)	7
Art. 7 – Presentazione di domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 36 cod. nav. ed art. 18 della Legge)	8
Articolo 8 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell’Autorità	9
Articolo 9 – Norme procedurali	10
Articolo 10 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (art. 37 cod. nav. e art.18 della Legge)	11
Articolo 11 – Commissione Istruttoria	13
Articolo 12 – Rilascio della concessione	13
Articolo 13 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (D.P.R. 509/1997)	14
Articolo 14 - Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti	14
Articolo 15 - Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (articolo 38 cod. nav. e art. 35 reg. nav. mar.)	14
Articolo 16 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 reg. nav. mar.)	15
Articolo 17– Presentazione di domanda per subingresso (art. 46 cod. nav. e art. 30 reg. nav. mar.)	16
Articolo 18 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis cod. nav.)	17
Articolo 19 – Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (art. 18, co. 7, della Legge)	17
Articolo 20 – Rinnovo delle concessioni	18
Articolo 21 – Autorizzazione sosta temporanea di merci in banchina da imbarco/sbarco (art. 50 cod. nav.)	19
Articolo 22 - Occupazioni temporanee	19
Articolo 23 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (articolo 55 cod. nav.)	20
Articolo 24 – Termini dei procedimenti	21
Articolo 25 – informativa sul trattamento dei dati personali forniti	21

<u>TITOLO III - DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI E DELLA CAUZIONE</u>	23
Articolo 26 – Canoni di concessione demaniale	23
Articolo 27 – Canone per occupazioni temporanee	23
Articolo 28 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento	23
Articolo 29 – Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone	24
Articolo 30 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o interventi di manutenzione straordinaria	25
Articolo 31 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall’Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici	25
Articolo 32 – Variazione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi effettuati da parte del concessionari	26
Articolo 33 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone	27
Articolo 34 – Richieste di rateizzazione dei canoni	27
Articolo 35 – Cauzione (art. 17 reg. nav. mar.)	27
<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI ULTERIORI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI</u>	29
Articolo 36 – Durata della concessione	29
Articolo 37 – Cessazione della concessione	29
Articolo 38 - Rinuncia alla concessione	30
Articolo 39 – Revoca della concessione (art. 42 cod. nav.)	30
Articolo 40 – Decadenza dalla concessione (art. 47 cod. nav. e art. 18, co. 9, Legge)	31
Articolo 41 – Verifica annuale dell’attuazione dei piani di impresa	31
Articolo 42 – Difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive	31
<u>TITOLO V - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</u>	33
Articolo 43 – Obblighi di carattere generale del concessionario	33
Articolo 44 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	34
<u>ALLEGATO 1</u> - Sistema informativo demanio (SID)	35
<u>ALLEGATO 2</u> - Spese di istruttoria (art. 11 reg. nav. mar.)	36
<u>ALLEGATO 3</u> - Misure dei canoni demaniali marittimi	37

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni

Autorità: Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale (porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle).

Legge: legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, quelle di cui al d.lgs. n. 169/2016.

Cod. nav.: codice della navigazione, approvato con R..D. n. 327/1942.

Reg. cod. nav.: regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con D.P.R. n. 328/1952.

Circoscrizione: la circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, comprendente le aree e gli specchi acquei dei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, individuati con i provvedimenti di cui alla l. n. 84/1994, come modificata dal d.lgs. n. 169/2016.

S.I.D.: Sistema Informativo del Demanio Marittimo.

Articolo 2 – Demanio marittimo e regolamentazione applicabile

In applicazione dell'art. 822 cod. civ. e dell'articolo 28 cod. nav., nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29 cod. nav.).

Ai sensi dell'art. 823 cod. civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente comma, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

L'uso delle aree demaniali nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione a quanto disposto dagli articoli 6, comma 4, lett. e), 8, comma 3, lett. m) e 13, della Legge, nonché dall'articolo 7 della legge n. 494/1994 e, per quanto non previsto dalla vigente legislazione in materia.

Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della Legge, il presente Regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento per l'esecuzione, nonché alle altre vigenti disposizioni in materia, per quanto compatibili.

I procedimenti di cui al presente Regolamento sono informati al rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è costituito dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità.

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni per effetto di procedure di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. o di ampliamento del demanio ex art. 33 cod. nav. oppure per intervenute variazioni nella delimitazione ex art. 32 cod. nav. determinano le conseguenti modifiche applicative del Regolamento senza che occorra specifica statuizione.

Articolo 4 - Decorrenza e modifiche

Il presente Regolamento ed i suoi quattro Allegati, che ne costituiscono parte integrante, è approvato con Decreto del Presidente, previo parere de Comitato di Gestione ed entra in vigore dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato 1 e nell'Allegato 4.

Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni adottate in materia dall'Autorità e si applica ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, sino alla loro naturale scadenza.

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità e trasmesso alle Autorità Marittime e ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità per la pubblicazione, per 30 giorni, presso i rispettivi Albi Pretori.

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato, integrato e modificato in qualunque momento con successivo Decreto, previo parere del Comitato di Gestione. Le modifiche al Regolamento entrano in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Autorità.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE, PROCEDIMENTI CONNESSI E ATTIVITÀ SUCCESSIVE

Articolo 5 - Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)

L'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), di cui all'art. 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, modificato dall'articolo 11, d.lgs. n. 443/1999, recepito nella Convenzione datata 06.06.2001, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. e) della Legge.

Ai fini delle richieste inerenti all'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i modelli ministeriali di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

I modelli dovranno essere presentati in formato cartaceo e su supporto informatico.

Articolo 5 bis – Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dai procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime (rilascio, rinnovo, subingresso, affidamenti a terzi, atti suppletivi):

- trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto, in quanto compatibile, dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti che implicano l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. L'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del D.M. del 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente motivo di esclusione non opera quando l'operatore

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della presentazione della domanda.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione:

- essere incorso, negli ultimi 5 anni dalla data della domanda e/o pubblicazione del bando di gara nella decadenza da una concessione per i motivi di cui all'art. 47 cod. nav.;
- aver omesso il pagamento di canoni demaniali e accessori e/o indennità per pregresse concessioni e/o occupazioni abusive, di importi superiori a € 2.000,00 (duemila/00).

Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per durata inferiore/superiore al quadriennio (art. 36 cod. nav.)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso – ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 7 – zone del demanio marittimo e/o del mare territoriale e/o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità (secondo lo Schema di domanda pubblicato sul sito dell'Autorità).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello **D1**, utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 5 bis;
3. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 35 – e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove richiesta).

Le dichiarazioni di cui ai punti 2. e 3. vanno rese secondo i Modelli di autocertificazione 1 e 2 pubblicati sul sito dell'Autorità.

4. Consenso al trattamento dei dati personali, secondo il Modello 3 pubblicato sul sito dell'Autorità;
5. Relazione tecnico-descrittiva che illustri le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione d'uso del bene demaniale richiesto e fornisca ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
6. Planimetria di inquadramento (scala 1:2000) e planimetria di dettaglio (scala 1:200), o comunque opportuna scala di rappresentazione dell'area interessata, a firma di tecnico abilitato eventualmente corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto.

In caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire dovrà, altresì, essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

7. n. 5 copie della relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta a firma di tecnico abilitato;
8. n. 5 copie degli elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
9. n. 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
10. computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi

nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti; ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori.

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

11. piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere e/o eventuale piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Art. 7 – Presentazione di domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 36 cod. nav. ed art. 18 della Legge)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo per lo svolgimento di operazioni portuali deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello **D1**, utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 5 bis;
3. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 35 – e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta), nonché a costituire idonea garanzia di tipo fideiussorio (su richiesta dell'Autorità) del programma di attività di cui al successivo punto 6) ed a presentare contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio di concessione
4. Dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 16 della Legge rilasciata dall'Autorità ovvero di aver presentato all'Autorità contestuale istanza per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2., 3 e 4. vanno rese secondo i Modelli di autocertificazione 1 bis e 2 pubblicati sul sito dell'Autorità;

5. Consenso al trattamento dei dati personali, secondo il Modello 3 pubblicato sul sito dell'Autorità;
6. Relazione tecnico-descrittiva che illustri il programma di attività, assisto da idonee garanzie, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto e che indichi i volumi di traffico, gli investimenti e i livelli occupazionali;
7. Piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante; se la durata richiesta della concessione eccede i quattro anni, il piano dovrà indicare il tempo di ritorno degli investimenti previsti, al fine di verificare la congruità della durata richiesta per la concessione con il tempo necessario per la remunerazione del capitale investito; se la durata richiesta eccede i dieci anni, il piano

deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

8. Documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
9. Documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori in rapporto al programma di attività sopra citato;
10. Planimetria di inquadramento (scala 1:2000) e planimetria di dettaglio (scala 1:200), o comunque opportuna scala di rappresentazione dell'area interessata, a firma di tecnico abilitato eventualmente corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto.

In caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire:

- 11.n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 12.n. 5 copie degli elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
- 13.n. 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
14. Computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti;
15. Ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori;

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

È ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge, ma la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge.

Articolo 8 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell'Autorità (procedura aperta)

Resta ferma la facoltà discrezionale per l'Autorità di assentire in concessione beni del demanio marittimo attraverso forme procedurali ad avvio d'ufficio, laddove ciò sia ritenuto opportuno ai fini dell'attuazione dei propri compiti istituzionali.

L'Autorità predisporrà apposito avviso/bando pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie affinché gli interessati possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione, con modalità tali da consentire un'effettiva ed ampia conoscibilità, nel rispetto in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, in cui siano indicati, tra l'altro: modalità e termini idonei a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento, l'oggetto e la durata massima della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone richiesto, le condizioni e i requisiti di partecipazione, anche in relazione al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, nonché i criteri di selezione trasparenti e oggettivi, tra cui quelli richiamati al successivo articolo 10, ed i relativi punteggi.

La pubblicazione dell'avviso avverrà secondo le forme di pubblicità previste dal successivo articolo 9 e le spese di pubblicazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 9 – Norme procedurali

Ricevuta la domanda, l'Autorità comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

a) Preistruttoria

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità procederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta certificata (da indicare necessariamente nell'istanza), con invito a regolarizzare la domanda entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza totale o parziale, si assegnerà un ulteriore termine perentorio di 10 giorni con l'espressa avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza sarà archiviata. L'archiviazione non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda.

Nelle more dell'integrazione della domanda i termini procedurali si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti o incompatibile con gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Autorità, si procederà, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della l. n. 241/90 e ss.mm., a respingere la domanda con provvedimento del Presidente.

Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta. In ogni caso non si darà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

b) Pubblicità

In applicazione ai principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo, le domande di concessione sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale.

Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico per estratto (art. 18 reg. nav. mar.), finalizzato a rendere nota l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione ed il suo contenuto per consentire l'eventuale presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti.

Per le richieste di concessione di durata inferiore o pari a quattro anni o che comportino la realizzazione di opere di facile rimozione, si procederà alla pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale dell'Autorità e sull'Albo Pretorio del Comune competente per territorio. Il termine della pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 20 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Qualora si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, a giudizio dell'Autorità, la pubblicazione sarà effettuata anche sulla GURI. In tal caso, il termine della pubblicazione decorrerà dalla data di pubblicazione sulla GURI.

Per le richieste di concessione di durata superiore a quattro anni o che comportino impianti di difficile rimozione, si procederà alla pubblicazione dell'Avviso sulla GURI, sul sito istituzionale dell'Autorità e sull'Albo Pretorio del Comune competente per territorio. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI.

Per le richieste di concessione di durata superiore a dieci anni, si procederà alla pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla GURI, sul sito istituzionale dell'Autorità e sull'Albo Pretorio del Comune competente per territorio. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI.

Le spese di pubblicazione sono a carico del richiedente.

In ipotesi di concorso di più domande di concessione ai sensi dell'art. 37 cod. nav., verrà svolta la comparazione tra le stesse secondo quanto previsto nel successivo articolo 10.

c) Istruttoria

L'istruttoria è tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita nonché delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso, la compatibilità delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e art. 18 della Legge, con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, in linea con le previsioni operate nei relativi strumenti programmatori approvati dall'Autorità, oltre che la congruità della durata della concessione in funzione dell'equilibrio economico-finanziario del progetto e dei piani di impresa presentati, e la sussistenza dei necessari requisiti per svolgere l'attività oggetto della concessione.

Ai fini della valutazione dell'idoneità degli impianti, manufatti ed opere da realizzare e della compatibilità con il piano regolatore portuale e strumenti collegati (P.O.T.- Master Plan), l'Autorità si avvale dei propri Uffici competenti.

L'Autorità procederà all'acquisizione degli ulteriori pareri - previsti dalla legge, o comunque ritenuti opportuni - resi dalle altre amministrazioni (Capitaneria di Porto, Soprintendenza, Comune, Agenzia del Demanio, etc.), secondo le norme sulla semplificazione amministrativa di cui alla l. n. 241/1990.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990, respinge la domanda con provvedimento del Presidente.

Completata l'istruttoria con esito favorevole, si procede ad acquisire il parere del Comitato di Gestione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) della Legge, in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e dell'art. 18 della Legge (per quest'ultime sino a quattro anni di durata).

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g) della Legge.

Per tutte le richieste di concessione demaniale ai sensi dell'art.18 della Legge, dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva locale ex articolo 15 della Legge, costituita nel porto cui inerisce l'istanza di concessione.

Su deliberazione/parere del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, si darà corso al rilascio della concessione, ai sensi del successivo articolo 12.

Articolo 10 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (art. 37 cod. nav. e art.18 della Legge)

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, l'Ufficio competente individua, con modalità trasparenti e competitive, l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca, a giudizio dell'Autorità, la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, in quanto riferita ad usi direttamente connessi con la navigazione e il traffico marittimo o con altre attività comunque attinenti al mare (compatibilmente con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del PRP vigente) o ad usi il cui interesse pubblico è prevalente, tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di cui sopra. Tra gli elementi di valutazione si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di qualità di gestione e ambientali; l'esperienza maturata nel settore, la natura e rilevanza degli investimenti, il minor impatto ambientale e visivo, il numero degli addetti da impiegare. L'Autorità può procedere, quindi, alla comunicazione degli elementi di valutazione individuati

ai soggetti che hanno presentato le istanze concorrenti e a richiedere agli stessi soggetti la integrazione della documentazione già presentata, per le occorrenti valutazioni dell'Autorità.

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

Potrà costituire, altresì, titolo di preferenza la necessità per il richiedente di sviluppare la stessa attività (od altra strettamente connessa), svolta su zona limitrofa detenuta a titolo di proprietà o altro legittimo titolo di godimento e ciò sempreché l'ampliamento risponda, a giudizio dell'Autorità, ad effettive esigenze di continuità e di potenziamento nell'interesse generale.

Per quanto attiene specificamente alle concessioni con finalità turistico-ricreativa, al fine della tutela dell'ambiente costiero, sarà considerato criterio preferenziale, in conformità con l'art. 37, comma 2, cod. nav., l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Qualora l'Autorità ritenga che non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta – ove comunque si ritenga di potere accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedura negoziata, fatta salva la facoltà dell'Autorità di indire procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o di massimo rialzo sul canone demaniale base. L'invito in caso di procedura negoziata o il bando in caso di procedura aperta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: i beni demaniali oggetto di concessione, lo scopo ammesso, le tipologie di intervento assentibili; la durata della concessione; le modalità e il termine di presentazione delle domande e della documentazione richiesta (offerte); i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale; il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione con l'indicazione del relativo punteggio.

L'avvio della procedura prescelta è autorizzata con Decreto del Presidente. L'aggiudicazione è disposta con Decreto del Presidente, che approva gli esiti della procedura.

In particolare, per le concessioni ex art. 18 della Legge, i criteri da utilizzare saranno determinati in conformità ai parametri di seguito indicati, individuati, da ultimo, dalla circolare MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 e dalla Delibera ART n. 57/2018:

- a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore nonché con gli atti di pianificazione dell'Autorità;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso ai terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/ privato utilizzato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) i tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni.

Oltre i predetti criteri, si terrà conto del massimo rialzo offerto sul canone demaniale annuale fissato a base di concorrenza.

Oltre a tali criteri, l'Autorità ne potrà individuare di ulteriori, in relazione alle caratteristiche concrete del bene oggetto di concessione.

La valutazione delle domande concorrenti è effettuata dagli Uffici preposti o dalla Commissione istruttoria, secondo quanto disposto dal successivo articolo 11.

Articolo 11 – Commissione Istruttoria

Al fine di procedere alla comparazione delle istanze in concorrenza di cui al precedente articolo 10, nonché per la valutazione delle ipotesi di riduzione del canone previste dal presente Regolamento e, comunque, qualora ritenuto opportuno, può essere nominata, con provvedimento del Presidente dell'Autorità, una Commissione istruttoria, composta da un numero minimo di 3 componenti individuati tra il personale dell'Autorità con adeguata competenza nei settori demaniale/amministrativo/legale, tecnico, finanziario, operativo e/o di security e lavoro portuale.

Il Presidente, qualora ne rilevi l'opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di una Commissione istruttoria esterna.

Articolo 12 – Rilascio della concessione

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

Con medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato dall'Autorità con apposita determina del Presidente;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 35;
- l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 374/1990, per l'installazione di opere fisse o amovibili o di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

La presentazione dei documenti di cui al precedente capoverso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Ai fini del rilascio della concessione demaniale si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati con la presentazione dell'istanza di concessione.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio, in forma pubblica amministrativa tramite l'Ufficiale Rogante dell'Ente, con spese sono a carico del richiedente.

La concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e fa salve le altre autorizzazioni e/o nulla osta rientranti nella competenza di altri Enti/Amministrazioni. Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

È fatta salva la possibilità dell'Autorità, nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18 della Legge, di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18, in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto:

- la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'art. 5, comma 9, della Legge;
- l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi ai correnti traffici.

La durata dell'accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Nei casi sopraelencati, l'accordo sostitutivo potrà determinare l'abbattimento dei canoni come disciplinato nel Titolo III che segue. L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Per la vigilanza sulla corretta esecuzione della concessione e sulla permanenza in capo ai soggetti concessionari dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione potrà essere nominata con Decreto del Presidente una Commissione di vigilanza.

Articolo 13 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (D.P.R. 509/1997)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo e/o del mare territoriale e/o pertinenze demaniali marittime per la costruzione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità, corredata dalla documentazione prevista dal precedente articolo 6, cui deve essere allegata la documentazione prevista dal D.P.R. 509/97 e dal D.M. 14.04.1998 pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 98, in data 29.04.1998.

Oltre alla documentazione di cui alle norme citate, deve comunque essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'Allegato 2.

La concessione, esperita l'istruttoria prevista dal citato D.P.R. 509/97, è rilasciata, sentito il Comitato di Gestione, dal Presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della Legge.

Articolo 14 - Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti

Nel caso di istanza di concessione riguardante la realizzazione/ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex art. 52 Cod. Nav., l'istanza deve essere presentata secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6 e l'istruttoria deve essere estesa alla Capitaneria di Porto competente per territorio e alle altre amministrazioni competenti, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 reg. cod. nav.

Resta fermo quanto stabilito dalla Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 09 prot. n. 6/5212, Class. A.2.50, in data 18.11.2005 e n. 52 prot. n. M-IT/PORTI/9273 in data 10.07.2012 per quanto attinente la liberalizzazione delle attività del settore energetico e la semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 57 e 57 bis del Decreto Legge 09.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, con la Legge 07.04.2012 n. 35.

L'atto di concessione dovrà contenere apposita clausola concernente l'obbligo di collaudo ex art. 48 reg. cod. nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Articolo 15 - Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (articolo 38 cod. nav. e art. 35 reg. nav. mar.)

Nei casi previsti dai precedenti articoli 6 e 7, l'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni d'urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione, deve essere presentata in bollo al Presidente dell'Autorità, unitamente all'apposito Modello **D5**, previa acquisizione del Modello D1 ove

non già prodotto, cui deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

La motivazione sottostante la domanda di anticipata occupazione dovrà essere supportata da idonea documentazione che consenta all'Autorità di valutare le ragioni di urgenza che giustificano la richiesta medesima.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, acquisito l'eventuale parere tecnico sulla congruità del progetto nonché – qualora applicabile – l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ex art. 19 del d.lgs. n. 374/1990, previa costituzione di apposita cauzione, autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di autorizzazione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, mediante forma pubblica amministrativa tramite l'Ufficiale rogante dell'Ente con spese a carico del richiedente.

L'Autorità può determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto di concessione, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Articolo 16 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 reg. cod. nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione tramite licenza suppletiva o atto formale suppletivo.

Il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero di licenza demaniale marittima, deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità, unitamente all'apposito Modello **D3** – previa acquisizione del Modello D1 ove non già prodotto – utilizzando allo scopo l'applicativo DO.RI. on line.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma del tecnico abilitato;
- n. 5 copie degli elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- n. 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta a firma del tecnico abilitato;
- n. 5 copie di ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta;
- attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Solo nel caso di innovazioni che non importino ampliamenti e/o sostanziali variazioni alla concessione come definite dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 reg. cod. nav., laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il Modello D3 in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria secondo quanto stabilito nel precedente articolo 9, compresa la pubblicazione.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere del Comitato di Gestione - ovvero, per le concessioni di cui all'art. 9 comma 3, lett. g) della Legge, previa delibera del Comitato di Gestione -, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo. Con la medesima comunicazione, saranno richiesti: - il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato dall'Autorità con apposita determina in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone; - l'eventuale integrazione della cauzione di cui al successivo articolo 35.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo in forma pubblica amministrativa tramite l'Ufficiale Rogante dell'Ente, con spese sono a carico del richiedente.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti all'uopo richieste da normative specifiche.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione nella zona demaniale ai sensi dell'art. 24, comma 2, secondo periodo, reg. cod. nav. l'Autorità rilascia - senza necessità di pubblicazione e di acquisizione del parere del Comitato di Gestione- apposita autorizzazione.

Articolo 17– Presentazione di domanda per subingresso (art. 46 cod. nav. e art. 30 reg. cod. nav.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione all'Autorità mediante apposita istanza in bollo, sottoscritta da entrambi i soggetti (concessionario e subentrante), unitamente al Modello **D4** utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri..

All'istanza devono essere allegati le seguenti dichiarazioni da parte del soggetto subentrante:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 5 bis;
2. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 35 – e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta).

Le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno rese secondo i Modelli di autocertificazione 1 e 2 pubblicati sul sito dell'Autorità.

3. Consenso al trattamento dei dati personali, secondo il Modello 3 pubblicato sul sito dell'Autorità;
4. Documentazione attestante la causa del subentro.

All'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La domanda di subingresso è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente esclusivamente la novazione soggettiva nella titolarità della concessione, restando immutati tutti gli ulteriori elementi della stessa (in particolare, la durata e lo scopo).

La richiesta di subingresso non può essere presentata dal concessionario individuato a seguito di procedura comparativa di cui al precedente articolo 10 prima che siano trascorsi

interamente tre anni dalla data di validità della concessione. Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti generali tecnico professionali del subentrato.

L'avviso per estratto della domanda è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e presso l'Albo del Comune competente per territorio per un periodo non inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di opposizioni/osservazioni.

Sulle osservazioni/opposizione decide l'Autorità anche alla luce delle valutazioni della Commissione istruttoria di cui al precedente articolo 11, eventualmente nominata.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, si procederà al rilascio della licenza di subingresso in forma pubblica amministrativa tramite l'Ufficiale Rogante dell'Ente, con spese a carico del richiedente.

Articolo 18 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis cod. nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondaria nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione all'Autorità mediante apposita istanza in bollo sottoscritta da entrambi i soggetti (concessionario e affidatario), unitamente al Modello **D6**.

All'istanza devono essere allegate le seguenti dichiarazioni da parte del soggetto affidatario:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 5 bis, secondi i Modelli di autocertificazione 1 e 2 pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;
2. Consenso al trattamento dei dati personali, secondo il Modello 3 pubblicato sul sito dell'Autorità;
3. Scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
4. Copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.).

All'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

E' ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Laddove non sussistano motivi ostativi, si procede al rilascio dell'autorizzazione in forma pubblica amministrativa tramite l'Ufficiale Rogante dell'Ente, con spese sono a carico del richiedente.

Articolo 19 – Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (art. 18, comma 7, della Legge)

Il concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione di alcune attività comprese nel ciclo operativo della concessione, previo inoltro di istanza in bollo nella quale deve essere specificata l'attività per la quale si chiede l'affidamento e l'impresa affidataria, controfirmata anche da quest'ultima.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 5 bis;
2. Dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 16 della Legge rilasciata dall'Autorità;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno rese secondo i Modelli di autocertificazione 1bis e 2 pubblicati sul sito dell'Autorità.

3. Consenso al trattamento dei dati personali, secondo il Modello 3 pubblicato sul sito dell'Autorità;
4. Scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività
5. Attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, come stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento per l'art. 45 bis cod. nav..

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi, si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 20 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 reg. cod. nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'Autorità.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui si trovano, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'art. 49 Cod. nav..

In caso di mancato rilascio è dovuto l'indennizzo risarcitorio, pari alla misura del canone maggiorato del 200%, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993, convertito in L. n. 494/400, dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare, almeno 3 mesi prima della scadenza del titolo concessorio, domanda in bollo al Presidente dell'Autorità, unitamente all'apposito Modello **D2** – ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri..

Rimane, comunque, in facoltà dell'Autorità di vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati. Tuttavia, in tal caso, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 cod. nav., l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari alla misura del canone maggiorato del 200%, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio nei termini previsti dal successivo articolo 24, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo).

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata la seguente documentazione;

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 5 bis;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza, l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo e l'attestazione che non sono intervenute variazioni nella consistenza della concessione.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno rese secondo i Modelli di autocertificazione 1ter e 2 pubblicati sul sito dell'Autorità.

All'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Qualora nel corso di vigenza della concessione oggetto di rinnovo siano state apportate modifiche autorizzate ex art. 24 reg. cod. nav., ovvero siano intervenuti subingressi e/o variazioni societarie, alla domanda deve essere allegata una nuova planimetria aggiornata a firma di un tecnico abilitato.

In caso contrario, è sufficiente produrre copia, in cinque esemplari, degli elaborati grafici allegati al titolo da rinnovare.

In attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav., qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso è da intendersi come nuovo rilascio del titolo, consentendo così il dispiegarsi del confronto competitivo al termine della durata naturale della concessione. E' esclusa ogni ipotesi di rinnovo automatico nonché qualunque forma di prelazione o vantaggio a favore del concessionario uscente.

- ***Diniego della domanda***

Qualora l'Autorità rigetti la domanda di rinnovo, previo preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, sarà comunicato il relativo provvedimento.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto. Il concessionario deve procedere allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'Autorità, onde non incorrere nelle conseguenze di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

- ***Istruttoria della domanda***

Nel caso in cui, invece, l'Autorità ritenga procedibile la domanda di rinnovo la stessa sarà assoggettata tempestivamente alla pubblicazione, secondo le procedure indicate nel precedente articolo 9, in relazione alla tipologia di concessione.

Sulla domanda verrà implementata l'istruttoria di rito di cui al precedente articolo 9, finalizzata anche a valutare la permanenza dell'interesse pubblico alla sottrazione del bene al libero uso della collettività.

Nel caso di domande concorrenti, si procederà secondo quanto previsto al precedente articolo 10.

In ogni caso, solo nelle more della procedura di rinnovo è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui egli ha chiesto il rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, si procederà al rilascio del titolo concessorio secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

L'Autorità procederà alla rideterminazione del canone, qualora dovuto e/o ritenuto opportuno.

Articolo 21 – Autorizzazione sosta temporanea di merci in banchina da imbarco/sbarco (art. 50 cod. nav.)

Si rinvia alla regolamentazione adottata con Ordinanza del Presidente dell'Autorità n. 1 del 22.02.2018, come modificata con Ordinanza n. 20 del 26.08.2020 e ss.mm.ii..

Articolo 22 - Occupazioni temporanee

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze contingenti e non ripetitive di breve durata - comunque non superiori a sei mesi, con possibile unica proroga di massimo ulteriori quattro mesi in caso di comprovata necessità - che non prevedano opere inamovibili, relative a manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dall'Autorità previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio, di domanda in bollo al Presidente dell'Autorità, con allegata planimetria relativa all'area che si intende utilizzare.

All'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'autorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio competente, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati tenuto conto dei criteri stabili nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.07.1999 e 15.06.2000.

Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere, salva diversa facoltà dell'Autorità.

Articolo 23 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (articolo 55 cod. nav.)

Il soggetto giuridico che intende realizzare nuove opere in prossimità del demanio marittimo, entro i trenta metri dal limite demaniale o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, deve avanzare istanza di autorizzazione in bollo al Presidente dell'Autorità, unitamente al Modello **D7**, in forma cartacea, corredato dalle documentazioni tecniche nello stesso richiamate.

Deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

1. titolo di proprietà della/e particella/e confinanti con il demanio marittimo interessata/e dalla costruzione;
2. n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
3. n. 5 copie della planimetria dell'area interessata in scala 1:500 con ubicazione dell'opera nei riguardi della fascia demaniale marittima; n. 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare a firma di tecnico abilitato;
4. attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, stabilite nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

L'Autorità pone in essere l'istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi, eventualmente richiedendo il parere alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane e all'Agenzia del Demanio, senza necessità di acquisire il parere del Comitato di Gestione.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

A conclusione favorevole dell'iter istruttorio, si provvede al rilascio di apposita autorizzazione.

Qualora, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Autorità non si sia pronunciata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della l. n. 241/1990 e della Tabella C allegata al DPR n. 300/1992.

In caso di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, in assenza della prescritta autorizzazione, l'Autorità procederà ai sensi dell'art. 54 cod. nav..

Articolo 24 – Termini dei procedimenti

I termini istruttori afferenti ai relativi procedimenti amministrativi sono quelli fissati con apposito Regolamento adottato con Decreto del Presidente della soppressa Autorità Portuale n. 251 del 2 luglio 2010.

Articolo 25 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi degli articoli 12 e 13 del Reg. UE n. 2016/679/UE)

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

Diritti dell’interessato

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 6. Titolare e Responsabili del della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Via Piano dell’Ucciardone 4, Palermo Il Responsabile della protezione dei dati è la Soc. Prisma Srl, Il soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile è il Dott. Alessandro Bruttini. Dati di contatto: +39 06592441 - +39 3392109391 - dpo@portpalermo.it - dpo@pec.portpalermo.it

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI E DELLA CAUZIONE

Articolo 26 – Canoni di concessione demaniale

Alle concessioni demaniali marittime – aventi qualunque forma amministrativa (licenza, atto formale, accordo sostitutivo di concessione) – si applicano le misure dei canoni previsti dall'Allegato 3.

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione soggetta alla medesima disciplina, verrà applicata la variazione derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 04 della Legge 4 Dicembre 1993 n. 494.

La misura del canone deve essere sempre rapportata all'anno solare.

Articolo 27 – Canone per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee consentite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 22 del presente Regolamento, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all'anno solare in cui avviene l'occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in trecentosessantacinquesimi per quanti sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo infrannuale previsto in € 100,00 (cento/00).

Articolo 28 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

All'inizio dell'anno dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento Istat previsto dall'art. 04 della Legge 494/03, l'Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

Qualora la comunicazione dell'aggiornamento Istat non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l'Autorità Portuale procederà comunque con l'emissione della determina di pagamento di importo uguale a quello dell'anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato possibile determinare il canone definitivo, con le medesime forme e procedure qui previste.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, secondo le modalità ivi indicate.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'Autorità provvede ad inoltrare al concessionario fino ad un massimo di due solleciti. Decorso 20 (venti) giorni dal secondo sollecito, senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area demaniale abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, l'Autorità potrà procedere all'incameramento della cauzione ed all'ingiunzione, eventualmente, al rilascio dei beni occupati ai sensi dell'articolo 54 cod. nav.

In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, l'Autorità provvederà ad applicare un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 3 punti, oltre che a formale sollecito del pagamento ed alla intimazione che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza della concessione e per procedere alla escussione della cauzione di cui all'articolo 35 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia l'impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, a notificare, nei confronti del concessionario, ingiunzione di pagamento degli importi di canone residuo, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo, l'Autorità attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 sopra citato.

Articolo 29 – Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione delle attività all'interno delle medesime.

In tal caso, nel periodo di durata della concessione, possono essere individuate due fasi e prevedere un canone diverso per ciascuna di esse: la fase di cantiere e quella di gestione e/o fase di esercizio dell'attività.

La fase di cantiere può comprendere:

- a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale progettata.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al cronoprogramma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione, non si sia provveduto preventivamente alla individuazione di tali tempistiche ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del cronoprogramma dei lavori, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il citato cronoprogramma, fermo restando il periodo massimo di 3 anni già stabilito.

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica annuale da parte dell'Autorità, tramite i suoi Uffici tecnici, in contraddittorio con la concessionaria, e sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dalla concessionaria e fatta salva l'eventuale declaratoria di decadenza.

Il cronoprogramma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero per motivi imputabili all'Autorità.

In considerazione del fatto che durante tale fase non vengono svolte attività di tipo commerciale e/o attività lucrative e che le superfici concesse/consegnate sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi, con decorrenza dalla data di efficacia della concessione e/o dalla prima consegna delle aree, sempreché non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di gestione.

La fase di gestione e/o fase di esercizio dell'attività comprende il periodo intercorrente tra la fine dei lavori e il termine di scadenza della concessione, in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione.

Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere alla manutenzione di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati.

Articolo 30 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o di strutture di difficile rimozione.

Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite all'articolo 5, comma 9 della Legge ovvero di strutture di

difficile rimozione, il canone, limitatamente alle zone interessate dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito sempre alle sole zone interessate dalla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e di quelle di difficile rimozione è ridotta del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle predette riduzioni, essere determinato in misura inferiore al minimo previsto dal presente Regolamento.

La domanda, se ritenuto opportuno, è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 11, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti. Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/UE e previa valutazione della pertinente documentazione presentata.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a decomputo nella misura stabilita dalla Commissione e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base. La riduzione del canone relativamente al solo investimento cesserà al raggiungimento del 100% della quota riconosciuta, restando inteso che, in caso di decadenza e/o di cessazione della concessione per altre ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio senza che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sia dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione. In caso di revoca trovano applicazione le norme in materia di cui all'art.42 cod. nav..

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di straordinaria e ordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangano di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

La presente disposizione non si applica ai rapporti concessori già in essere alla data di emanazione del presente Regolamento nei cui titoli sia stata già disciplinata la fattispecie di cui al presente articolo.

Articolo 31 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari che abbiano arrecato al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse tali da comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 40, 42, 44 e 45 cod. nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al presente Regolamento. In tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone base.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

La domanda, se ritenuto opportuno, è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 11 che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

1. perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
2. progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
3. computo metrico estimativo dei lavori.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione.

L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità.

Gli Uffici competenti (Demanio e Tecnico) provvederanno al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.

Articolo 32 – Variazione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

Nei casi in cui vengano eseguiti da parte del concessionario interventi migliorativi e/o interventi di straordinaria manutenzione su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone potrà eventualmente essere rivisto dall'Autorità per tenere conto delle ulteriori utilità che tali lavori consentono ai fini demaniali marittimi.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/UE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità.

L'investimento effettuato dal concessionario, sarà ammesso, a decomputo nella misura stabilita dall'Autorità stessa ed in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

Al fine di valutare l'ammissibilità della riduzione richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovranno essere presentati progetto cartaceo in originale, a firma di tecnico abilitato, relativo alle attività di manutenzione contenente relazione tecnica, grafici esecutivi esplicativi degli interventi di che trattasi, calcolo della spesa dell'investimento o computo metrico con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti e quant'altro necessario all'individuazione degli stessi; progetto di cui sopra in formato "pdf" firmato digitalmente dal tecnico abilitato.

La valutazione, se ritenuto opportuno, è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 11 che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere del successivo esercizio e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Gli investimenti migliorativi in questione potranno determinare, su richiesta dell'interessato ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici e l'eventuale presenza di domande di concessione concorrenti, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti necessario, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione per altre legittime ragioni.

In particolare la durata di un "accordo sostitutivo di concessione", di cui l'articolo 12 del presente Regolamento, sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività nonché all'acquisizione di traffici programmati ed ai impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di riparazione dell'investimento.

Articolo 33 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone

Vengono riconosciute, su istanza di parte e previa valutazione dell'Autorità, le riduzioni previste dalla normativa vigente in materia di determinazione dei canoni demaniali.

Per le tipologie concessorie con finalità relative alla cantieristica, alla pesca ed all'acquacoltura, l'importo del canone derivante dall'applicazione del presente Regolamento è ridotto d'ufficio del 15%.

Articolo 34 – Richieste di rateizzazione dei canoni

Nel termine massimo di 40 (quaranta) giorni dalla data di scadenza di cui al precedente articolo 28, potranno essere presentate, a fronte di richieste di pagamento per importo complessivo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà economica, domande di rateizzazione da diluirsi nel numero massimo di 4 rate, comunque comprese nel termine di scadenza della annualità in corso, con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di due punti, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone.

Articolo 35 – Cauzione (art. 17 reg. nav. mar.)

La cauzione ex art. 17 reg. cod. nav., a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, deve essere prestata dal concessionario in numerario o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, prodotte da Istituti di primaria rilevanza, autorizzate ad operare in Italia. In ogni caso, l'Autorità di Sistema portuale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della cauzione prestata con le forme fideiussorie richiamate.

In nessun caso l'ammontare della cauzione potrà essere inferiore a due annualità del canone ed è suscettibile di richiesta di aumento da parte dell'Autorità.

Il testo della fideiussione sia bancaria che assicurativa deve contenere le seguenti clausole, anche quale Appendice, che prevalgono sulle "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa della fideiussione:

1. la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza, purchè l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;
2. la garanzia resta valida sino a dichiarazione di svincolo da parte dell'assicurato ovvero a restituzione dell'originale di polizza da parte dell'Autorità;
3. il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi del premio non è opponibile all'Autorità ai fini della validità della garanzia;

4. il fideiussore si impegna al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, che dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza opporvi riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile;.
5. il fideiussore si impegna a comunicare a mezzo raccomandata a/r o via pec (posta elettronica certificata) all'Autorità dell'eventuale intendimento a non procedere al rinnovo o alla revoca della fideiussione. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza o della revoca al fine di consentire la costituzione, da parte del concessionario, di altra garanzia.;
6. il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria sarà quello di Palermo in via esclusiva ed inderogabile.

Le su estese condizioni particolari costituiscono parte integrante di quelle riportate a stampa nella suddetta fideiussione e annullano le condizioni generali con essa in contrasto, apportando deroga alla stessa.

La predetta garanzia deve contenere l'autenticazione della firma del fideiussore e l'attestazione relativa alla facoltà di questi ultimi di impegnare legalmente rispettivamente l'istituto bancario e la compagnia di assicurazione.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata entro 20 giorni dalla richiesta avanzata in tal senso dall'Autorità.

La mancata ricostituzione della cauzione nei termini assegnati sarà valutata quale possibile causa di decadenza dalla concessione.

Il concessionario è tenuto, a provvedere - in caso di revoca della fideiussione bancaria ovvero della polizza Assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, di altra idonea garanzia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

Articolo 36 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 reg. cod. nav., eccezion fatta per quelle che comportino impianti di difficile rimozione, ed hanno durata ordinaria fino a anni quattro, ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Concessioni di durata superiore a quella del quadriennio potranno essere valutate in relazione agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, all'acquisizione di traffici programmati e agli impegni assunti per l'occupazione.

In tal caso, nonché per gli atti che comportino la realizzazione di opere di difficile rimozione, la concessione sarà rilasciata per atto formale.

Articolo 37 – Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del suo termine naturale, da:

- a) rinuncia espressa del concessionario;
- b) scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
- c) decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 cod. nav.;
- d) revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 cod. nav.;
- e) revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della Legge, per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della normativa medesima.

La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 cod. nav..

Ai sensi dell'art. 49 cod. nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'art. 42 cod. nav., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse e in buono stato di manutenzione restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cure e spese del concessionario stesso; ove non provveda entro il termine congruo assegnato dall'Autorità in relazione alla tipologia e mole delle opere da demolire l'Autorità potrà operare d'ufficio ai sensi dell'art. 54 cod. nav..

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione oltre che procedere alle ulteriori azioni previste dalle norme.

Articolo 38 - Rinuncia alla concessione

La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Mod. **D8** "formato cartaceo", compilato in tutte le sue parti. L'Autorità si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative.

Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.

Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 cod. nav.. Alternativamente l'Autorità potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'Autorità andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

Articolo 39 – Revoca della concessione (art. 42 cod. nav.)

L'Autorità può revocare una concessione:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicata all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'adozione del provvedimento di revoca opportunamente motivato avviene con Decreto del Presidente.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite allo Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 cod. nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenuto per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, cod. nav..

In ogni caso l'indennizzo, non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Articolo 40 – Decadenza dalla concessione (art. 47 cod. nav. e art. 18, comma 9, Legge)

L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del cod. nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- a) la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, l'avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- b) il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- c) l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità;
- d) la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori nei termini di cui all'articolo 28 del presente Regolamento;
- e) l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto e ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l'autorizzazione all'affidamento di cui agli articoli 45bis e 46 cod. nav.;
- f) l'inosservanza degli obblighi discendenti dall'atto concessorio;
- g) per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge.

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili le procedure previste per la revoca dal presente Regolamento.

Articolo 41 – Verifica annuale dell'attuazione dei piani di impresa

L'Autorità effettuerà, attraverso i propri competenti Uffici, accertamenti con cadenza annuale, finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti in possesso al momento della concessione, nonché il livello di attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di impresa di cui all'art. 18 comma 6 lett. a), della Legge. Tale attività è funzionale non solo all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca della concessione, ai sensi dell'articolo precedente, e delle altre sanzioni eventualmente previste, ma è anche necessaria in vista della futura implementazione dei meccanismi incentivanti correlati ai canoni concessori di cui alla delibera n. 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Per tale attività potrà essere nominata la Commissione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 42 – Diforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive

L'Autorità, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

Gli abusi potranno consistere - a titolo esemplificativo - in:

- occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- occupazione dell'area demaniale marittima oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo;
- occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;

- erezione, da parte di concessionari, di manufatti e/o impianti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 cod. nav.

Tutti i casi evidenziati verranno denunciati alle competenti Autorità (giudiziaria e di polizia), prefigurando la violazione degli artt. 1161, 1164 e 1171 cod. nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

In esecuzione dell'art. 54 cod. nav., l'Autorità avvia il procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo stesso, ed eventualmente il parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione, assegnando all'intimato un termine congruo per far pervenire le proprie controdeduzioni.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le suddette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero, opportunamente motivata, contenente l'intimazione a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine congruo per tale adempimento, decorrente dal momento dalla notifica del provvedimento medesimo e l'avvertenza che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

- a) una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione. Rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi di occupazione oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, ciò dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio e fino a quella di effettivo sgombero dell'area demaniale marittima con riconsegna in pristino stato della stessa all'Autorità. Detto indennizzo è, altresì, dovuto dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno antecedente il rilascio del titolo di concessione nel caso in cui la concessione medesima sia assentita in ipotesi di ritardo imputabile al concessionario (istanza presentata tardivamente rispetto al termine indicato nel presente Regolamento o quant'altro);
- b) una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare – previa istruttoria - l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi e ferma restando la determinazione degli indennizzi.

TITOLO V

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 43 – Obblighi di carattere generale del concessionario

Al concessionario è fatto obbligo di:

- non occupare superfici maggiori rispetto a quelle concesse, non erigere opere diverse da quelle previste nel titolo concessorio e né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
- non indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere il bene demaniale marittimo in concessione;
- operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale in relazione all'esercizio delle attività in loco;
- sollevare formalmente l'Autorità da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
- sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che possano ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;
- osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel titolo concessorio e tutte le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento per l'esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;
- munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione demaniale marittima, osservando le relative prescrizioni; cosicché il titolo concessorio è ipso jure privo di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte delle altre competenti Amministrazioni;
- osservare ogni altra ulteriore condizione contenuta nel titolo concessorio.

Articolo 44 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi tale da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.) assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime.

Il concessionario, nell'esecuzione dei suindicati interventi dovrà osservare le seguenti condizioni:

- a) evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- b) operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- c) sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle manutenzioni di che trattasi;
- d) munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune e delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Il concessionario esegue gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni in concessione previa comunicazione all'Autorità nella quale devono essere indicati la data di inizio e fine lavori, la tipologia delle attività da svolgere. La suddetta comunicazione dovrà essere corredata da asseverazione, da parte di competente tecnico abilitato.

Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione ed eventuale riconoscimento di riduzione del canone, si rinvia a quanto previsto dal precedente articolo 32.

ALLEGATO 1 - Sistema Informativo Demanio (SID)

Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – Divisione 4 – Demanio Marittimo e Sistema Informativo del Demanio Marittimo – S.I.D. con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5/8/2009:

“**D1**” Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 05.06.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

“**D2**” Domanda di rinnovo concessione (Decreto 05.06.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

“**D3**” Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 05.06.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

“**D4**” Domanda di subingresso (Decreto 05.06.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

“**D5**” Domanda di anticipata occupazione (Decreto 05.06.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

“**D6**” Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 05.06.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

“**D7**” Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 05.06.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

“**D8**” Rinuncia alla concessione” (Decreto 05.06.2009, n. 17/09, Class. A.2.16);

Per la compilazione dai modelli da D1 a D4 gli aspiranti concessionari dovranno utilizzare l'applicativo software “Do.Ri. 2012 – versione 6.2.00 o successive”, approvato con i citati decreti.

I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.) e le relative istruzioni sono fruibili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo www.gov.mit.gov.it – sezione: Sistema Informativo del Demanio marittimo.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

Ai fini della corretta compilazione del Modello D1, l'Autorità rilascia preventivamente al richiedente apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal S.I.D., relativamente alla zona demaniale di interesse.

A richiesta dell'aspirante concessionario, l'Autorità, attraverso l'Ufficio competente, potrà rilasciare gratuitamente monografie di punti certi o generici così come generati dal S.I.D. da utilizzare quale ausilio al rilievo planimetrico della zona demaniale richiesta.

Al Modello della domanda non devono essere allegate le monografie dei punti.

Disposizione transitorie

Per i porti di Trapani e Porto Empedocle per i quali è in corso l'apertura delle relative cartografie presso il MIT, i modelli sopra elencati dovranno essere presentati in forma cartacea, fatte salve diverse comunicazioni dell'Autorità.

ALLEGATO 2 - Spese di istruttoria (art. 11 reg. nav. mar.)

Le spese di istruttoria, riferite ai procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo, sono stabilite nei seguenti importi:

- Istanza di concessione per licenza/rinnovo **€. 250,00**
- Istanza di concessione per atto formale/rinnovo **€. 300,00**
- Istanza di subingresso ex art. 46 cod. nav. **€. 200,00**
- Istanza di affidamento a terzi ex art. 45 bis cod. nav. **€. 150,00**
- Istanza di iscrizione di ipoteca ex art. 41 cod. nav. **€. 100,00**
- Istanza di autorizzazione ex artt. 55 cod. nav. **€. 100,00**
- Istanza di autorizzazione ex art 24, comma 2, 2° periodo, reg. nav. mar. **€. 100,00**
- Istanza di autorizzazione ex art. 24, comma 2, 1° periodo, per licenza **€. 200,00**
- Istanza di autorizzazione ex art. 24, comma 2, 1° periodo, reg. nav. mar., per atto formale **€. 250,00**
- Istanza di anticipata occupazione **€. 150,00**
- Istanza per utilizzo/occupazione temporanea **€. 50,00**

All'atto della presentazione della domanda deve essere prodotta la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, da effettuare presso il tesoriere dell'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale:

Banca Popolare di Milano (BPM) - Filiale: 02380 PALERMO Via Mariano Stabile n. 123/129
- c/c: 005437

Codice IBAN: IT 35 S 05034 04600 000000005437

In caso di diniego o inammissibilità della domanda ovvero di ritiro della domanda l'istante non ha diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

ALLEGATO 3 - Misure dei canoni demaniali marittimi

In forza dell'autonomia impositiva riconosciuta alle Autorità, ai sensi dell'art. 10 del D. l. del 19.07.1989 e dell'art. 7 della Legge n. 494/1993, i canoni demaniali marittimi per ogni tipologia/finalità concessoria (turistico ricreativo/nautica da diporto, pesca-acquacoltura e cantieristica, art. 18 Legge n.84/1994 o per scopi diversi da quelli citati), sono determinati applicando alla tariffa base, pari ad € 6,30 per mq, nell'anno 2021, da aggiornare annualmente in base alle variazioni ISTAT, i seguenti parametri e rispettivi coefficienti, avuto riguardo al tipo di attività, alla finalità, all'ubicazione, alla tipologia e allo stato d'uso:

A. Attività. Nel presente parametro si applicano i seguenti coefficienti (coefficiente da 0,70 – 1,50) distinguendo tra:

- **a1)** attività direttamente connessa alla funzionalità del porto. Nella presente categoria vanno incluse le attività che, per loro stessa natura, necessitano di essere svolte nell'ambito portuale, ad esempio: biglietteria per passeggeri e merci, locali destinati ad uso dei lavoratori portuali, ufficio informazione, agenzie marittime, spedizionieri, ed imprese per operazioni portuali, depositi attrezzi, free-shop, bacini di carenaggio, cantieri navali, etc. (coefficiente 1,00);
- **a2)** attività indirettamente connesse alla funzionalità del porto (coefficiente 1,20);
- **a3)** attività svolte per fini di pubblica utilità e/o pubblico interesse (coefficiente 0,70);
- **a.4)** attività non connesse alla funzionalità del porto (coefficiente 1,50).

B. Finalità/lucratività (coefficiente da 0,70 – 2,00). La valutazione attinente tale parametro riguarda le finalità, più o meno lucrative, che il concessionario si prefigge di perseguire e la redditività potenziale dell'attività esercitata.

C. Ubicazione (coefficiente da 0,80 – 1,20). Il presente parametro tiene conto dell'ubicazione del sito, a secondo che sia in una zona portuale da considerarsi principale, ordinaria o marginale, rapportato al tipo di attività esercitata.

D. Tipologia (coefficiente da 0,10 – 8,00). Il presente parametro tiene conto del tipo di bene demaniale oggetto di concessione: manufatti demaniali marittimi e/o pertinenze incamerate, realizzati in muratura, in cemento armato o in struttura metallica nonché capannoni o strutture prefabbricate; aree scoperte, aree di banchina scoperte e coperte e specchi acquei. In considerazione dell'estrema diversità delle tipologie individuabili, il valore minimo (0,10) è attribuito agli specchi acquei, mentre i valori (1,00 e 8,00) rispettivamente, ad aree scoperte ed a manufatti in cemento armato interamente rifiniti.

E. Stato d'uso (coefficiente da 0,80 – 1,20). Il presente parametro tiene conto dello stato di fatto in cui si trova il bene demaniale oggetto di concessione, con riguardo allo stato di vetustà e manutentivo dello stesso.

In ogni caso, dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.L. n. 104/2020 (conv. con L. n. 126/2020).

Dal 1° gennaio 2022, il canone ricognitorio per le concessioni di cui agli artt. 39 cod. nav. e 37 reg. cod. nav., ove ne siano accertati i presupposti, è fissato in € 1.364,55 da aggiornare annualmente in base alle variazioni ISTAT.

Per il calcolo delle superfici convenzionali (es. condutture, cavi aerei, tubazioni, cavi elettrici, etc.) si fa un rinvio alla normativa statale in materia.

Disciplina transitoria per i porti di Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese

Fermi restando i parametri con i coefficienti di cui sopra, per l'anno 2019, la tariffa base è pari ad € 4,28 per mq, fatto salvo l'aggiornamento ISTAT; per l'anno 2020, la tariffa base è pari ad € 5,28 per mq, fatto salvo l'aggiornamento ISTAT; per l'anno 2021 la tariffa base è parificata al regime ordinario.